Considerando che, pertanto, la Repubblica francese deve essere autorizzata ad adottare, a titolo temporaneo, le misure di protezione necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le « sostanze coloranti organiche sintetiche, fatte salve le sostanze coloranti monoazoiche pigmentarie insolubili e poliazoiche nere » della voce n. 32.05 ex A della tariffa doganale comune, originarie del Giappone e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata al 31 marzo 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1967

che fissa i prezzi franco frontiera per gli scambi intracomunitari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(67/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 113/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964, relativo ad alcune misure derogatorie, per quanto concerne il latte in polvere, il burro, il latte condensato e alcuni formaggi (2), modificato da ultimo con regolamento n. 215/66/CEE (3),

Visto il regolamento n. 156/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964, relativo ai criteri e alle modalità di applicazione per la fissazione dei prezzi franco frontiera nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato ultimamente dal regolamento n. 141/65/CEE (5),

Visto il regolamento n. 157/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964, relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei prezzi franco frontiera nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato da ultimo con regolamento n. 45/67/CEE (7),

Visto il regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile ai prodotti alimentari composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, modificato dal regolamento n. 68/67/CEE (8),

Considerando che, salvo i casi previsti all'articolo 7 del regolamento n. 113/64/CEE, all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 156/64/CEE, e all'articolo 7 del regolamento n. 68/67/CEE, deve essere fissato un prezzo franco frontiera per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 156/64/CEE modificato, per le importazioni in ciascuno Stato membro da un altro Stato membro ;

Considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, il prezzo

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2184/64.
(3) GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.
(4) GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2709/64.
(5) GU n. 169 del 14. 10. 1965, pag. 2693/65.
(6) GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2712/64.
(7) GU n. 41 del 4. 3. 1967, pag. 616/67.
(8) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 852/67.

franco frontiera di un determinato prodotto è uguale al prezzo partenza fabbrica, aumentato di un importo calcolato forfettariamente, rappresentante le spese di trasporto sino alla frontiera e le spese di transito alla frontiera, diminuito di un secondo importo, calcolato forfettariamente corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esportazione ;

Considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 156/64/CEE, il prezzo franco frontiera deve essere determinato in base alla costatazione del prezzo più rappresentativo ; che quest'ultimo deve risultare dall'insieme delle informazioni raccolte e, in particolare, dai dati forniti dagli Stati membri in conformità del quadro tracciato nell'allegato I del regolamento n. 157/64/CEE ; che in tutti i casi in cui il prezzo cosí costatato si riferisce a un prodotto diverso da quello per il quale deve essere fissato il prezzo franco frontiera, in uno stadio di commercializzazione diverso dallo stadio « partenza fabbrica » è necessario procedere alle correzioni e agli adattamenti indicati nell'allegato II del regolamento n. 157/64/CEE ;

Considerando tuttavia che, per le importazioni dagli Stati membri a produzione trascurabile di un determinato prodotto, occorre considerare come prezzo partenza fabbrica il prezzo di entrata dello stesso prodotto adattato in conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 156/64/CEE ;

Considerando che i prezzi cosí calcolati devono essere aumentati degli importi stabiliti dal regolamento n. 48/64/CEE (1) e diminuiti dell'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esportazione ; che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento n. 156/64/CEE, un calcolo forfettario di queste restituzioni deve essere fatto applicando ai prezzi partenza fabbrica i tassi in vigore in ciascuno Stato esportatore ;

Considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 215/66/CEE, un prezzo franco frontiera speciale è fissato per il latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame all'atto dell'esportazione di tale prodotto da uno Stato membro che si avvalga delle facoltà previste agli articoli 16, 17 e 18 di tale regolamento ; che tale prezzo franco frontiera deve essere uguale al prezzo franco frontiera del prodotto pilota, diminuito, secondo i casi previsti all'articolo 19 del regolamento n. 215/66/CEE, della differenza tra il prezzo di entrata del prodotto pilota e il prezzo di entrata stabilito per il latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame, dell'importo dell'incidenza delle misure prese dallo Stato membro sul prezzo del prodotto di fabbricazione nazionale, o della somma di tali importi ;

Considerando che, per i prodotti per i quali il Belgio e il Lussemburgo formano un mercato unico, i prezzi franco frontiera per le importazioni negli altri Stati membri dal Lussemburgo devono essere fissati allo stesso livello dei prezzi franco frontiera per le importazioni degli altri Stati dal Belgio ;

Considerando che, dall'applicazione ai prezzi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza il 7 aprile 1967, delle disposizioni dei regolamenti summenzionati e, in particolare, dei criteri e modalità di applicazione sopra riportati, risulta che i prezzi franco frontiera per le importazioni dagli Stati membri devono essere fissati come indicato nella tabella allegata alla presente decisione ;

Considerando che, di regola, il venerdí di ogni due settimane si deve procedere alla determinazione dei prezzi franco frontiera per gli scambi intracomunitari ; che, tuttavia, questi prezzi devono essere fissati prima della data normale qualora risulti necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I prezzi franco frontiera per le importazioni dagli Stati membri sono fissati nelle tabelle allegate alla presente decisione per il o i prodotti lattiero-caseari che vi figurano.

Articolo 2

I prezzi franco frontiera fissati dall'articolo 1 sono validi a partire dal 10 aprile 1967, fino alla loro modifica con una successiva decisione della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1967.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1144/64.

ALLEGATO

Prezzi franco frontiera per gli scambi intracomunitari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per 100 kg

1. PER LE IMPORTAZIONI IN BELGIO IN PROVENIENZA DA :

Prodotti	Germania (R. f.) DM	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Gruppo 1	339,08	—	—	—	—
Gruppo 4	165,45	—	—	—	—
Gruppo 14	—	854,67	—	—	—
Latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame	—	183,87	—	—	—

2. PER LE ESPORTAZIONI DAL BELGIO VERSO :

(in FB)

Prodotti	Germania (R. f.) Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
Gruppo 2	4.392,5	4.442,5	—	4.367,5

1. PER LE IMPORTAZIONI IN GERMANIA IN PROVENIENZA DA :

Prodotti	Belgio FB	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Gruppo 2	4.392,5	—	—	4.392,5	—
Gruppo 14	—	859,60	—	—	—
Latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame	—	188,80	—	—	—

2. PER LE ESPORTAZIONI DALLA R. F. DI GERMANIA VERSO :

(in DM)

Prodotti	Belgio Lussemburgo Paesi Bassi	Francia Italia
Gruppo 2	339,08	343,08
Gruppo 4	165,45	169,45

1. PER LE IMPORTAZIONI IN FRANCIA IN PROVENIENZA DA :

Prodotti	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Italia Lit.	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Gruppo 2	4.392,5	343,08	—	4.392,5	—
Gruppo 4	—	169,45	—	—	—

2. PER LE ESPORTAZIONI DALLA FRANCIA VERSO :

(in FF)

Prodotti	Belgio Lussemburgo Paesi Bassi	Germania (R. f.)	Italia
Gruppo 14	854,67	859,60	859,60
Latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame	183,87	188,80	188,80

1. PER LE IMPORTAZIONI IN ITALIA IN PROVENIENZA DA :

Prodotti	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Francia FF	Lussemburgo FL	Paesi Bassi Fl.
Gruppo 2	4.442,5	343,08	—	4.442,5	—
Gruppo 4	—	169,45	—	—	—
Gruppo 14	—	—	859,60	—	—
Latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame	—	—	188,80	—	—

1. PER LE IMPORTAZIONI NEL LUSSEMBURGO IN PROVENIENZA DA :

Prodotti	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Francia FF	Italia Lit.	Paesi Bassi Fl.
Gruppo 2	—	339,08	—	—	—
Gruppo 4	—	165,45	—	—	—
Gruppo 14	—	—	854,67	—	—
Latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame	—	—	183,87	—	—

2. PER LE ESPORTAZIONI DAL LUSSEMBURGO VERSO :

(in FL)

Prodotti	Belgio	Germania (R. f.) Francia	Italia	Paesi Bassi
Gruppo 2	—	4.392,5	4.442,5	4.367,5

1. PER LE IMPORTAZIONI NEI PAESI BASSI IN PROVENIENZA DA :

Prodotti	Belgio FB	Germania (R. f.) DM	Francia FF	Italia Lit.	Lussemburgo FL
Gruppo 2	4.367,5	339,08	—	—	4.367,5
Gruppo 4	—	165,45	—	—	—
Gruppo 14	—	—	854,67	—	—
Latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame	—	—	183,87	—	—